



## I PRINCIPI E CRITERI DEL *FOREST STEWARDSHIP COUNCIL* (FSC) PER LA GESTIONE FORESTALE RESPONSABILE<sup>1</sup>

Di seguito vengono riportati, liberamente tradotti dal testo inglese, i Principi e Criteri approvati dal *Forest Stewardship Council* (FSC) per la definizione delle condizioni della gestione forestale responsabile. I Principi e Criteri devono fungere da guida nella predisposizione di specifici programmi di certificazione forestale.

### 1. Rispetto delle norme

La gestione forestale deve rispettare tutte le leggi effettivamente applicabili in vigore nel paese interessato, i trattati e accordi internazionali sottoscritti dal paese e i Principi e Criteri definiti dal FSC.

1.1 La gestione forestale deve rispettare tutte le leggi e norme amministrative locali e nazionali.

1.2 Devono essere assolti tutti gli obblighi nel pagamento delle imposte applicabili e legalmente prescritte, dei canoni di concessione, delle tasse e degli altri oneri.

1.3 Nei paesi firmatari devono essere rispettati gli articoli di tutti gli accordi internazionali vincolanti per il Paese come il CITES, le Convenzioni ILO, l'ITTO e la Convenzione sulla Diversità Biologica.

1.4 Nel processo di certificazione gli eventuali disaccordi fra leggi, regolamenti e i Principi e Criteri del FSC devono essere valutati, caso per caso, dai certificatori e dalle parti coinvolte o interessate.

1.5 Le aree forestali gestite devono essere protette da utilizzazioni illegali, da insediamenti edilizi e da altre attività non autorizzate.

1.6 I responsabili della gestione forestale devono dimostrare un impegno di lungo periodo nell'aderire ai Principi e Criteri del FSC.

### 2. Proprietà e diritti d'uso

La proprietà e i diritti d'uso della terra e delle risorse forestali devono essere chiaramente definiti, documentati e stabiliti su basi legali.

2.1 Devono essere chiaramente riconosciuti i diritti di lungo periodo d'uso dei terreni, quali i diritti di proprietà, i diritti consuetudinari e gli accordi di affitto.

2.2 Le comunità locali in possesso di diritti di proprietà legalmente riconosciuti o consuetudinari o di diritti d'uso devono mantenere il controllo degli interventi forestali, allo scopo di proteggere i loro diritti e le loro risorse; a meno che non deleghino altri organismi a tale azione di controllo.

2.3 Devono essere impiegati appropriati meccanismi per risolvere dispute riguardanti il contenzioso sulle proprietà e i diritti d'uso. Nel processo di certificazione saranno esplicitamente considerati ogni aspetto specifico e il contesto generale di tutte le dispute non ancora risolte. Dispute di notevole importanza che coinvolgano un significativo numero di interessi determineranno l'impossibilità di certificare l'attività di gestione forestale.

<sup>1</sup> Ripreso e modificato da: Pettenella D., N. Girardello (1997). "Principi e Criteri definiti dal Forest Stewardship Council per la gestione forestale sostenibile". *SHERWOOD - Foreste e Alberi Oggi*, n. 22.



### **3. Diritti della popolazione indigena**

Devono essere riconosciuti e tutelati i diritti legali e consuetudinari della popolazione indigena relativi al possesso e alla gestione della terra e delle risorse forestali.

3.1 La popolazione indigena deve controllare la gestione forestale sulle proprie terre; a meno che non deleghi altri organismi a tale controllo.

3.2 La gestione forestale non deve minacciare o ridurre, né direttamente né indirettamente, le proprietà e le risorse delle popolazioni indigene.

3.3 Siti di particolare significato culturale, ecologico, economico o religioso per le popolazioni indigene devono essere identificati in collaborazione con le stesse e riconosciuti e protetti dai responsabili della gestione forestale.

3.4 Le popolazioni indigene devono essere ricompensate per l'applicazione delle loro conoscenze tecniche riguardanti l'utilizzo di specie forestali o di sistemi di gestione negli interventi forestali. Queste forme di compensazione devono essere formalmente concordate prima di dare inizio agli interventi di gestione forestale.

### **4. Relazioni con la comunità locale e diritti dei lavoratori**

Gli interventi di gestione forestale devono mantenere e migliorare il benessere economico e sociale di lungo periodo dei lavoratori forestali e delle comunità locali.

4.1 Alle comunità che si trovano all'interno o nei pressi dell'area di gestione forestale devono essere concesse opportunità di lavoro, di formazione professionale e altri servizi sociali.

4.2 La gestione forestale dovrebbe soddisfare le leggi effettivamente applicabili e/o i regolamenti che garantiscono la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle loro famiglie.

4.3 Devono essere garantiti i diritti dei lavoratori di organizzarsi e di effettuare contrattazioni con i loro datori di lavoro, in linea con quanto approvato nelle convenzioni 87 e 98 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO).

4.4 Gli interventi e la programmazione della gestione devono contemplare la valutazione dell'impatto sociale. Devono essere organizzate apposite riunioni con le persone e i gruppi direttamente coinvolti dagli interventi di gestione.

4.5 Devono essere utilizzati appropriati meccanismi per risolvere eventuali contenziosi e per fornire eque compensazioni nel caso di perdite o danni concernenti i diritti legali o consuetudinari, la proprietà, le risorse o i mezzi di sussistenza delle popolazioni locali. Devono essere adottate misure preventive per evitare tali perdite e danni.

### **5. Benefici derivanti dalle foreste**

Gli interventi di gestione forestale devono incoraggiare l'uso dei diversi prodotti e servizi della foresta per assicurare l'efficienza economica e il più ampio spettro di benefici ambientali e sociali.



5.1 La gestione forestale dovrà finalizzarsi all'efficienza economica, tenendo in considerazione tutti i costi ambientali, sociali e operativi collegati al processo produttivo e assicurando gli interventi necessari per mantenere la produttività ecologica della foresta.

5.2 La gestione forestale, le attività di commercializzazione e le operazioni di marketing dovranno favorire l'uso ottimale e le lavorazioni in loco dei diversi prodotti forestali.

5.3 La gestione forestale dovrà portare alla riduzione degli scarti dovuti alle utilizzazioni e agli interventi di lavorazione eseguiti sul posto e limitare i danni ad altre risorse forestali.

5.4 La gestione forestale deve comportare un rafforzamento e una diversificazione dell'economia locale, che non deve dipendere da una singola produzione forestale.

5.5 Gli interventi di gestione forestale devono individuare, mantenere e, dove possibile, accrescere il valore delle risorse forestali per la tutela dei bacini idrografici e delle riserve di pesca.

5.6 La quota di utilizzazione di prodotti forestali non deve superare i livelli che con continuità possono essere offerti a seguito di una gestione di lungo periodo delle risorse.

## 6. Impatti ambientali

La gestione forestale deve conservare la diversità biologica e i conseguenti benefici collegati alla tutela delle risorse idriche, dei suoli, degli ecosistemi fragili, del paesaggio; così facendo devono essere mantenute le funzioni ecologiche e l'integrità della foresta.

6.1 Deve essere programmata una valutazione degli impatti ambientali conformemente al grado, all'intensità della gestione forestale e all'unicità delle risorse interessate; tale valutazione deve essere adeguatamente integrata nei sistemi di gestione. Le valutazioni devono includere considerazioni a livello di singole unità di paesaggio come pure gli impatti degli impianti di lavorazione presenti in loco. Gli impatti ambientali devono essere stimati prima dell'inizio degli interventi di disturbo nelle aree interessate.

6.2 Devono essere previste forme di salvaguardia per le specie rare, minacciate e in pericolo e per i loro habitat (ad esempio aree di nidificazione e di nutrizione). Devono essere stabilite zone di conservazione e aree di protezione, adatte al grado e all'intensità della gestione forestale e all'unicità delle risorse interessate. Devono essere controllate, se incompatibili, le attività venatorie, la pesca, la raccolta e la posa di trappole.

6.3 Devono essere mantenuti integri, aumentati o ristabiliti i valori e le funzioni ecologiche, quali la rinnovazione e la successione di ecosistemi forestali; la diversità genetica, delle specie e dell'ecosistema; i cicli naturali che coinvolgono la produttività dell'ecosistema forestale.

6.4 Devono essere salvaguardati nel loro stato naturale degli esempi di modelli rappresentativi degli ecosistemi presenti all'interno del paesaggio; tali azioni di tutela vanno riportate su carte topografiche e devono risultare appropriate alla scala e all'intensità degli interventi e all'unicità delle risorse interessate.

6.5 Devono essere predisposti e concretizzati i principi, riportati su documenti scritti, per il controllo dell'erosione, per la protezione delle risorse idriche, per minimizzare i danni forestali durante le utilizzazioni, per ridurre gli effetti di disturbo collegati alla costruzione di strade e all'impiego di mezzi meccanici.



6.6 I sistemi di gestione devono promuovere lo sviluppo e l'adozione di metodi non chimici per il trattamento delle infestanti e devono tendere ad evitare l'uso di pesticidi chimici. Non devono essere impiegati i pesticidi identificati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità della classe 1A e 1B, gli idrocarburi clorati, i pesticidi persistenti, tossici o i cui derivati rimangono biologicamente attivi e si accumulano nella catena alimentare, come pure tutti i pesticidi banditi dagli accordi internazionali. Se si utilizzano prodotti chimici, devono essere forniti appropriati equipaggiamenti e un'adeguata formazione professionale allo scopo di ridurre i rischi per la salute e per l'ambiente.

6.7 I prodotti chimici, i contenitori, i rifiuti liquidi e solidi non organici, compresi gli oli combustibili e i carburanti devono essere sistemati in siti adatti in modo da non danneggiare l'ambiente.

6.8 L'uso di agenti di controllo biologico deve essere documentato, minimizzato, monitorato e strettamente vigilato in accordo con le leggi nazionali e i protocolli scientifici accettati internazionalmente. Deve inoltre essere proibito l'utilizzo di organismi modificati geneticamente.

6.9 L'utilizzo di specie esotiche deve essere controllato con attenzione e attivamente monitorato per evitare impatti ecologici avversi.

## 7. Piano di gestione

Deve essere predisposto, realizzato e aggiornato un piano di gestione forestale appropriato alla scala e all'intensità degli interventi. Nel piano devono essere chiaramente definiti gli obiettivi di lungo periodo della gestione e le modalità per raggiungerli.

7.1 Il piano di gestione e i documenti ad esso collegati devono presentare:

- gli obiettivi della gestione;
- la descrizione delle risorse forestali che devono essere gestite, le limitazioni ambientali, l'uso dei terreni e le forme di proprietà, le condizioni socio-economiche e i limiti dei terreni confinanti;
- la descrizione del sistema selvicolturale e/o di altri sistemi di gestione basati sulle caratteristiche ecologiche della foresta in esame, e informazioni ottenute attraverso gli inventari delle risorse;
- la giustificazione della stima della ripresa annuale e dei criteri di selezione delle specie al taglio;
- le modalità per il monitoraggio delle dinamiche e dello sviluppo della foresta;
- le forme di salvaguardia ambientale basate su precise valutazioni dello stato dell'ambiente;
- le modalità per l'identificazione e la protezione di specie rare, minacciate e in pericolo;
- le carte topografiche che descrivono le risorse forestali, comprese le aree protette, le attività di gestione programmate e le proprietà terriere;
- la descrizione e giustificazione delle tecniche di utilizzazione e delle attrezzature da utilizzare.

7.2 Il piano di gestione deve essere periodicamente rivisto per comprendere i risultati del monitoraggio o le nuove informazioni tecniche e scientifiche, e per rispondere alle mutate condizioni ambientali, sociali ed economiche.

7.3 I lavoratori forestali devono ricevere un'adeguata formazione professionale e devono essere sottoposti ad una supervisione allo scopo di assicurare la corretta realizzazione del piano di gestione.



7.4 Il responsabile della gestione forestale, pur rispettando le necessità di segretezza dell'informazione, deve rendere pubblica una sintesi dei principali elementi del piano di gestione, compresi quelli elencati al punto 7.1.

## 8. Monitoraggio e valutazione

Deve essere effettuato un monitoraggio, appropriato alla scala e all'intensità degli interventi, per valutare le condizioni della foresta, le produzioni forestali, la sequenza delle decisioni, le attività di gestione e i relativi impatti sociali e ambientali.

8.1 La frequenza e l'intensità del monitoraggio dovrebbero essere determinate in funzione del grado e dell'intensità degli interventi di gestione forestale e della complessità e fragilità dell'ambiente. Le procedure di monitoraggio dovrebbero essere costanti e replicabili nel tempo per permettere un confronto dei risultati e una valutazione dei cambiamenti in atto.

8.2 La gestione forestale dovrebbe comprendere la ricerca e la raccolta di dati necessari per monitorare, come minimo, i seguenti indicatori:

- i prelievi di tutti i prodotti forestali;
- i tassi di incremento, la rinnovazione e le condizioni generali della foresta;
- la composizione della flora e della fauna e i cambiamenti in esse osservati;
- gli impatti sociali e ambientali delle utilizzazioni e degli altri interventi;
- i costi, la produttività e l'efficienza della gestione forestale.

8.3 Il responsabile della gestione forestale deve fornire la documentazione che permetta agli organismi di monitoraggio e di certificazione di rintracciare ed identificare ogni prodotto forestale nelle diverse fasi della lavorazione.

8.4 I risultati del monitoraggio devono essere inseriti nel processo di predisposizione e di revisione del piano di gestione.

8.5 Nel rispetto delle esigenze di riservatezza di alcune informazioni, i responsabili della gestione forestale devono rendere pubblica una sintesi dei risultati relativi al monitoraggio degli indicatori, inclusi quelli elencati al punto 8.2.

## 9. Mantenimento delle foreste di grande valore ambientale

L'attività di gestione delle foreste caratterizzate da grandi valori ambientali deve consentire di mantenere o migliorare gli elementi che contribuiscono a definire tali valori. Le decisioni riguardanti le foreste di grande valore ambientale devono essere sempre considerate nel contesto di un approccio precauzionale.

9.1 La valutazione della presenza degli elementi che contribuiscono a definire il valore ambientale dovrà essere completa, appropriata alla scala e all'intensità degli interventi di gestione forestale.

9.2 Nel processo di certificazione, durante la fase di consultazione, si deve porre enfasi sui valori ambientali identificati e sulle opzioni gestionali relative alla loro conservazione.



9.3 Il piano di gestione deve includere e attivare specifiche misure che garantiscano il mantenimento e/o miglioramento degli elementi che contribuiscono a definire il valore ambientale, coerentemente con un approccio prudenziale. Tali misure dovranno essere specificatamente incluse nello schema di sintesi del piano di gestione reso disponibile al pubblico.

9.4 Il monitoraggio annuale della gestione forestale dovrà essere condotto in modo tale da consentire di valutare l'efficacia delle misure adottate per mantenere o migliorare le caratteristiche ambientali.

## 10. Piantagioni

Le piantagioni devono essere programmate e gestite in accordo con i precedenti Principi e Criteri (da 1 a 9), con il seguente Principio 10 e con i relativi Criteri. Oltre a fornire una serie di benefici sociali ed economici alla collettività e a contribuire al soddisfacimento della domanda mondiale di prodotti forestali, le piantagioni devono risultare complementari alla gestione delle foreste naturali, riducendo la pressione su di esse e promuovendone il ripristino e la conservazione.

10.1 Gli obiettivi di gestione delle piantagioni, compresi quelli di conservazione e ripristino delle foreste naturali, devono essere esplicitamente enunciati nel piano di gestione e chiaramente dimostrati nella sua implementazione .

10.2 Il progetto e lo schema delle piantagioni dovrebbero promuovere la protezione, il ripristino e la conservazione delle foreste naturali e non incrementare la pressione sulle stesse. Nell'organizzazione della piantagione, in funzione della scala degli interventi, bisogna prevedere la presenza di "corridoi" naturali per la fauna selvatica, di zone di protezione lungo le vie d'acqua e di un mosaico di impianti di età differenti e sottoposti a turni diversi. La scala e l'organizzazione dei vari impianti devono essere coerenti con la situazione delle aree forestali in condizioni non disturbate.

10.3 E' auspicabile la creazione di condizioni di diversità (di specie) nella composizione delle piantagioni, così da aumentarne la stabilità ecologica, economica e sociale. Questi elementi di diversità possono includere la dimensione e la distribuzione spaziale dei diversi gruppi d'impianto (unità gestionali) all'interno del paesaggio, il numero e la composizione genetica delle specie, le classi d'età e la struttura.

10.4 La selezione delle specie per le piantagioni deve essere basata sulla loro completa idoneità al sito e sulla coerenza del loro impiego rispetto agli obiettivi della gestione. Per accentuare la conservazione della diversità biologica, nelle piantagioni e nel ripristino di ecosistemi degradati le specie autoctone sono da preferire a quelle esotiche. Le specie esotiche, che devono essere usate solo quando il loro impatto è migliore di quello delle specie autoctone, devono essere attentamente monitorate per individuare casi insoliti di mortalità, malattie, attacchi di insetti e altri impatti ecologici negativi.

10.5 Una parte dell'intera area di gestione forestale, appropriata alle dimensioni della piantagione e che deve essere stabilita in base a *standard* regionali, dovrà essere gestita in modo tale da riportare il sito a una copertura forestale naturale.

10.6 Devono essere presi provvedimenti per mantenere o migliorare la struttura del suolo, la fertilità e l'attività biologica. Le tecniche e il tasso di prelievo, la costruzione e il mantenimento di strade e sentieri e la scelta delle specie non devono, nel lungo periodo, provocare la degradazione del suolo, né impatti avversi sulla quantità e qualità dell'acqua, né modificazioni sostanziali nell'andamento della rete di drenaggio.



10.7 Devono essere presi provvedimenti per prevenire e ridurre al minimo la diffusione anomala di infestanti, malattie, incendi e l'introduzione di piante invadenti. La lotta integrata alle infestanti deve costituire una parte essenziale del piano di gestione, puntando soprattutto sulla prevenzione e sui metodi di controllo biologico piuttosto che sui pesticidi chimici e i fertilizzanti. La gestione della piantagione dovrebbe cercare con ogni mezzo di evitare l'utilizzo di questi prodotti chimici, soprattutto nei vivai (vedi anche Criteri 6.6 e 6.7).

10.8 Conformemente alla scala e alla diversità dell'intervento e in aggiunta ai contenuti dei Principi 8, 6 e 4, il monitoraggio delle piantagioni deve includere una regolare valutazione dei potenziali impatti sociali ed ecologici *in situ* ed *ex situ* (per esempio: rinnovazione naturale, effetti sulle risorse idriche e sulla fertilità del suolo, impatti locali sul benessere sociale). Nessuna specie dovrebbe essere piantata su larga scala fino a quando prove e/o esperienze locali non abbiano dimostrato che sia ecologicamente ben adattata al sito, non sia invadente e non abbia significativi impatti negativi su altri ecosistemi. Attenzione particolare sarà posta ai problemi sociali relativi all'acquisizione di terreni per le piantagioni e in particolare modo alla protezione dei diritti locali di proprietà, uso e accesso.

10.9 Le piantagioni che siano state realizzate in aree precedentemente coperte da foreste naturali (conversione o modificazione nell'uso del suolo) dopo il mese di Novembre 1994 di norma non potranno essere certificate. La certificazione potrà essere concessa solo laddove vi siano sufficienti evidenze oggettive, per l'ente di certificazione, che il gestore/proprietario della piantagione non sia, direttamente o indirettamente, responsabile di questa conversione.

NOTA: I Principi da 1 a 9 sono stati ratificati dai Membri fondatori del *Forest Stewardship Council* e dal Consiglio Direttivo nel settembre del 1994. Il Principio 10 è stato ratificato dai Membri del *Forest Stewardship Council* e dal Consiglio Direttivo nel febbraio 1996. La revisione del Principio 9 e, in aggiunta, dei Criteri 6.10 e 10.9 è stata approvata nel gennaio 1999.